



Fondo Misure di Sviluppo e Coesione  
Art.45 Legge 99/2009

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA

**AVVISO PUBBLICO  
per la realizzazione di un Piano di reindustrializzazione per la  
salvaguardia dei livelli occupazionali del  
Sito Produttivo Inattivo ex Auchan  
Comune di Melfi (PZ)**

ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007,  
come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012

## **ALLEGATO B**

**Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni  
comunitarie**

## **Attività manifatturiere non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie**

L'elenco delle attività economiche **non ammissibili** agli aiuti a finalità regionale per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie sono:

Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.

Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- a) attività di cui alla divisione 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, escluse le attività di cui alle classi 49.32 “Trasporto con taxi”, 49.42 “Servizi di trasloco” e del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”;
- b) attività di cui alla divisione 50 “Trasporto marittimo e per vie d'acqua”;
- c) attività di cui alla divisione 51 “Trasporto aereo”, escluse le attività di cui alla classe 51.22 “Trasporto spaziale”.

Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.

1. Nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da un'impresa che opera in un settore di attività non rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui programma di sviluppo però è finalizzato all'avvio di una attività rientrante tra i codici di attività ammissibili ad agevolazione, il progetto di sviluppo sarà inteso come realizzazione di una nuova attività produttiva; in tal caso al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento, sarà verificato che nella sede produttiva ove è stato realizzato l'investimento l'impresa svolga un'attività rientrante nel codice ATECO ammissibile ai sensi del presente paragrafo mediante visura camerale storica aggiornata. Tale verifica sarà effettuata altresì per i progetti di investimento produttivo finalizzati alla diversificazione produttiva all'interno dei settori di attività ammissibili ad agevolazione.
2. Restano confermate le **ulteriori esclusioni** indicate dal Regolamento (CE) n. 651/2014 e in particolare:
  - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
  - b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) del Reg. CE 651/2014, agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei

lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

- c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.